

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI COMPARTECIPAZIONE FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI SPETTACOLO DAL VIVO PER L'ANNO 2024 – SECONDO SEMESTRE, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e altri soggetti del terzo settore

Il Dirigente del Settore “Attività Culturali e Musei”

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e altri soggetti del terzo settore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 06/07/2017;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 562 del 13/08/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. 6934 del 14/08/2024, che approva lo schema del presente bando per la concessione dei contributi di cui sopra per l'importo complessivo di euro 30.000,00 (stanziamento a valere sul capitolo n.4478/10 del PEG 2024-2026 - esercizio finanziario 2024)

RENDE NOTO

che è indetto un bando per l'attribuzione di contributi di compartecipazione finalizzati al sostegno di iniziative di spettacolo dal vivo sul territorio comunale, secondo le disposizioni contenute nella normativa vigente, negli atti sopra richiamati e nel presente bando.

Il presente bando è rivolto esclusivamente alle Associazioni che prevedano esplicitamente nel proprio statuto finalità riguardanti la produzione, la promozione e la diffusione dello spettacolo dal vivo, inteso come teatro, musica e danza.

La partecipazione al presente bando esclude la possibilità di presentare progetti sul "Bando per la concessione di contributi di compartecipazione ad associazioni ed altri soggetti economici operanti in ambito culturale per l'anno 2024 – secondo semestre".

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente bando è finalizzato al sostegno di **iniziative di spettacolo dal vivo, inteso come teatro, musica e danza**, da svolgersi sul territorio comunale tra luglio e dicembre 2024, che si caratterizzano per la loro valenza artistica e culturale, e che valorizzano/rivitalizzano specifiche aree e luoghi della città, anche con riferimento agli obiettivi previsti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026.

Art. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Possono avanzare richiesta di contributo **i soggetti aventi un oggetto sociale le cui finalità e/o attività**

contemplino esplicitamente la produzione, la promozione e la diffusione dello spettacolo dal vivo, inteso come teatro, musica e danza.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4 del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e altri soggetti del terzo settore sono soggetti ammissibili al contributo:

- a) le associazioni di volontariato con sede a Livorno iscritte nel Registro comunale e nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione provinciale di Livorno o nel RUNTS;
- b) le associazioni di promozione sociale con sede a Livorno iscritte nel Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale - Articolazione provinciale di Livorno o nel RUNTS;
- c) le istituzioni senza scopo di lucro diverse dalle associazioni purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - non avere finalità di lucro;
 - perseguire uno scopo determinato con finalità di promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte nelle diverse forme espressive dello spettacolo dal vivo;
 - avere un ordinamento-organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
 - avere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali devono essere ricompresi i principi sopra ricordati;
 - avere la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Livorno e svolgere attività a favore della comunità livornese da almeno 6 mesi;
- d) le associazioni toscane di volontariato e associazioni di promozione sociale che, pur non avendo sede legale a Livorno, risultino iscritte in una Sezione provinciale del Registro regionale di volontariato e realizzino a Livorno l'iniziativa per cui richiedono il contributo di compartecipazione;
- e) le associazioni ONLUS o ETS di rilevanza nazionale che realizzino a Livorno l'iniziativa per cui richiedono il contributo di compartecipazione.

Per ottenere il contributo i soggetti aventi i requisiti suindicati dovranno presentare richiesta corredata dalla descrizione delle iniziative di spettacolo dal vivo e dal bilancio preventivo delle medesime.

Il contributo sarà concesso previa istruttoria da parte di una Commissione tecnica appositamente costituita e **in nessun caso potrà coprire interamente le spese sostenute per la realizzazione delle attività** (art. 13, comma 1 del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e altri soggetti del terzo settore).

Ai sensi dell'art. 12, comma 3 dello stesso Regolamento potranno essere concessi contributi di compartecipazione anche attraverso interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale quali, a titolo esemplificativo, il finanziamento di spese per forniture, le prestazioni di servizi, i noleggi, la messa a disposizione di risorse comunque destinate all'organizzazione di manifestazioni, eventi, attività, programmati e proposti dalle associazioni, **purché richiesti al momento della presentazione della richiesta di contributo e debitamente indicati nel bilancio preventivo.**

La liquidazione sarà effettuata a consuntivo, a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa di spettacolo dal vivo.

In caso di richiesta del contributo in forma associata da più soggetti è obbligatorio indicare/individuare un soggetto capofila in qualità di responsabile del progetto di iniziativa di spettacolo dal vivo.

Art. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

Per la presentazione dell'istanza di contributo deve essere compilato **esclusivamente** il modello allegato "A" al presente bando, unitamente a:

- 1) una relazione che illustri l'iniziativa di spettacolo dal vivo, le sue modalità organizzative, con le indicazioni delle eventuali esigenze tecnico-logistiche, materiali e servizi che si richiedono al Comune;
- 2) una breve relazione che illustri le esperienze pregresse nella produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo da parte del richiedente (in caso di presentazione in forma associata tale relazione può essere ripetuta per ogni partner ai fini della valutazione del criterio 1 di cui al successivo art. 5);
- 3) lo statuto o l'atto costitutivo dell'associazione richiedente;
- 4) il bilancio preventivo dell'iniziativa di spettacolo dal vivo, con esplicita previsione dell'importo del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale. Il bilancio preventivo, redatto su carta intestata del soggetto richiedente e sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà indicare tutte le entrate legate all'iniziativa, comprensive degli importi relativi, a titolo esemplificativo, all'autofinanziamento, ad eventuali sponsorizzazioni, a contributi richiesti ad altri Enti, nonché tutte le spese previste per la realizzazione dell'iniziativa (modello allegato);
- 5) documento di identità del legale rappresentante firmatario della richiesta;
- 6) dichiarazione di responsabilità relativamente al regime fiscale (modello allegato);

L'istanza di contributo e la prescritta documentazione da allegare potranno essere presentate **entro e non oltre le ore 13 del giorno 02/09/2024** con le seguenti modalità:

- a mezzo PEC all'indirizzo *comune.livorno@postacert.toscana.it*; riportante come oggetto la dicitura "*Bando contributi di compartecipazione per spettacoli dal vivo – anno 2024. Istanza di contributo*";
- consegna a mano allo sportello URP del Comune di Livorno.

Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida nessun'altra istanza e/o documentazione sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.

Il termine suddetto è perentorio. Si raccomanda, pertanto, di presentare l'istanza con adeguato anticipo per evitare eventuali problemi tecnici che potrebbero ritardarne la trasmissione.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi di qualunque natura che impediscano il recapito dell'istanza nel termine stabilito dal presente bando.

Costituiscono motivo di inammissibilità dell'istanza:

- modalità diverse di presentazione dell'istanza da quelle sopraindicate;
- il mancato rispetto dei termini sopraindicati;
- la mancata sottoscrizione dell'istanza;
- la mancata presentazione del modello allegato "A" e dei documenti indicati ai punti 1), 3), 4), 5) e 6).

Art. 4 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le richieste di contributo pervenute con le modalità di cui al presente bando saranno trasmesse a cura dell'Ufficio Cultura, Spettacolo e Rapporti con l'Università, che ne effettuerà la verifica di ammissibilità, alla Commissione Tecnica appositamente nominata, che procederà alla valutazione sulla base dei criteri contenuti nell'art. 5 del bando e negli atti in esso richiamati.

Al termine dell'istruttoria della Commissione Tecnica, l'Ufficio Cultura trasmetterà alla Giunta Comunale la proposta di assegnazione per la definitiva approvazione.

Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE

La valutazione delle richieste sarà effettuata in base ai seguenti criteri, secondo il punteggio massimo a ciascuno attribuito:

	Criteri di valutazione	Punteggio max
1	Qualità artistica del progetto da realizzare, con particolare riferimento a capacità di: valorizzare il patrimonio culturale costituito dalla produzione teatrale, musicale e coreutica/coreografica livornese; utilizzare, contaminandoli tra loro, i diversi linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo; capacità operativa del soggetto proponente (<i>quantità e qualità esperienze pregresse, eventuale rilevanza nazionale e internazionale delle iniziative passate...</i>)	20
2	Capacità aggregativa del progetto, con particolare riferimento alla realizzazione dello stesso anche in forma associata e sinergica da parte di più soggetti	20
3	Numero degli eventi spettacolari previsti (punti 9) Maggiore definizione del programma, con date, durata e location degli eventi (punti 6)	15
4	Carattere territoriale anche attraverso la valorizzazione di specifiche aree e luoghi del territorio cittadino o il mantenimento e la rivitalizzazione di un presidio culturale sul territorio. Saranno privilegiati, in particolare, i progetti che valorizzeranno aree periferiche del territorio cittadino, coerentemente con le Linee di mandato della legislatura 2024-2029 approvati con D.C. 114 del 25/07/2024	15
5	Capacità del progetto di coinvolgere pubblico oltre i confini cittadini, sua portata regionale, nazionale o internazionale, capacità di attrarre flussi turistici	10
6	Maggiore incidenza dell'autofinanziamento sul costo complessivo del progetto. Sarà privilegiata, in particolare, la capacità di attrarre altri investimenti pubblici e sponsorizzazioni private.	15
7	Non aver ricevuto contributi con il bando per la concessione di contributi di compartecipazione ad associazioni o altri soggetti economici operanti in ambito culturale per l'anno 2024 primo semestre	5

Ad ogni criterio di valutazione è assegnato il punteggio massimo sopraindicato, che sarà attribuito dalla

Commissione Tecnica appositamente nominata.

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere documentazione integrativa al fine di consentire una migliore valutazione del progetto.

Art. 6 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

L'importo del contributo sarà correlato al punteggio ottenuto e alla congruità del progetto in relazione alla sostenibilità dello stesso, valutata secondo i criteri di cui al presente bando e comunque proporzionato all'ammontare complessivo dei fondi a disposizione.

Con l'ammissione a contributo del progetto il Comune di Livorno concede altresì il patrocinio all'iniziativa di spettacolo dal vivo.

Il contributo viene concesso esclusivamente per la realizzazione di progetti inerenti ad iniziative di spettacolo dal vivo.

Qualora il progetto promuova anche altri aspetti della vita di relazione, oltre quelli artistici e culturali di pertinenza dell'area dello spettacolo dal vivo il Piano Economico/bilancio preventivo dovrà evidenziare separatamente i costi legati a tali aspetti. Tali costi saranno detratti dal costo complessivo dell'iniziativa e non costituiranno base di calcolo per la determinazione dell'ammontare del contributo.

Nel caso in cui le iniziative di spettacolo dal vivo si svolgano in una delle sedi istituzionali dell'Amministrazione, quest'ultima mette a disposizione la sede nello stato di fatto in cui si trova. Quindi tutte le voci di spesa relative a sorveglianza e/o aperture straordinarie e pulizie/allestimenti particolari, nonché all'attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (DUVRI) e le spese relative all'adozione di eventuali specifici protocolli sanitari e di sicurezza saranno a carico dell'Ente organizzatore, ivi compresa l'acquisizione di permessi/autorizzazioni, qualora la sede non ne sia già provvista.

La Commissione Tecnica potrà valutare di proporre all'attenzione della Giunta Comunale, laddove esplicitamente richiesto nella domanda di ammissione, la gratuità di alcune delle spese suddette, che saranno computate in aggiunta nel calcolo complessivo del contributo economico concesso.

In ogni caso non sarà riconosciuto alcun contributo qualora il progetto presentato non raggiunga il punteggio minimo di 45 punti.

Art. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà liquidato previa presentazione della seguente documentazione:

- una relazione sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa di spettacolo dal vivo;
- risultato dell'iniziativa (numero eventi e numero spettatori coinvolti),
- rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa, firmato dal legale rappresentante (comprensivo di tutte le spese e tutte le entrate);
- copie della documentazione amministrativa a dimostrazione delle spese sostenute almeno per la parte del contributo assegnato;
- dichiarazione di conto corrente dedicato;
- dichiarazione di assoggettabilità a DURC, ove previsto.

La liquidazione dei contributi è subordinata alla non sussistenza di un avanzo nel bilancio/rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa.

La suddetta documentazione dovrà essere indirizzata via mail semplice all'Ufficio Cultura, non appena possibile e comunque entro il termine perentorio di 365 giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa di spettacolo dal vivo, pena la revoca dell'assegnazione del contributo e la conseguente mancata liquidazione.

In ogni caso la rendicontazione dovrà essere prodotta esclusivamente con riferimento alle attività relative al progetto dell'iniziativa di spettacolo dal vivo per il quale si eroga il contributo.

In sede di rendicontazione, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare di aver sostenuto spese vive riferite al progetto dell'iniziativa di spettacolo dal vivo per l'intero ammontare del contributo economico concesso.

Per la parte restante saranno ammesse anche spese documentate di carattere generale, purché collegate al progetto; a fronte di un progetto non completamente rendicontato, sarà possibile ridurre proporzionalmente l'ammontare del contributo concesso, purché il progetto realizzato sia in linea con quello presentato.

In relazione all'entità del contributo effettivamente concesso il soggetto proponente potrà presentare una rimodulazione del progetto di iniziativa di spettacolo dal vivo, da valutare positivamente solo qualora non ne snaturi le caratteristiche iniziali e non vengano meno gli aspetti che hanno dato luogo alla valutazione positiva della proposta progettuale medesima.

Il Soggetto ammesso a contributo in qualità di "capofila" potrà rendicontare anche spese sostenute dagli enti mandanti, purché la documentazione presentata sia espressamente riferita alla proposta progettuale ammessa a contributo.

Art. 8 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE INIZIATIVE

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e altri soggetti del terzo settore la concessione del contributo deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto beneficiario attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa di spettacolo dal vivo, riportando il logo ufficiale della Città di Livorno su tutto il materiale informativo e promozionale prodotto.

Art. 9 – INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali:

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) può essere contatto all'email dpo@comune.livorno.it.

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche

finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi.

La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento U.E. 2016/679.

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento U.E. 2016/679).

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono "Responsabili del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art. 6, comma 2 del Regolamento "Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore "Attività Culturali e Musei", dott. Giovanni Cerini.

Le informazioni sul presente bando possono essere richieste all'indirizzo email cultura@comune.livorno.it oppure ai seguenti recapiti telefonici dell'Ufficio Cultura, Spettacolo e Rapporti con l'Università: 0586824604/824611/824519/820587.

ART. 11 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PUBBLICITÀ

Il presente bando è pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Livorno, unitamente agli allegati, fino alla data di scadenza del bando medesimo.

ART. 12 – NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda a quanto contenuto nella normativa e nei regolamenti vigenti.

Per qualsiasi controversia possa insorgere il Foro competente è quello di Livorno.

Per le materie riservate alla giurisdizione amministrativa è competente il TAR della Toscana.

Livorno,

F.to Il Dirigente
Settore “Attività Culturali e Musei”